

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  
"AMICI DELL'ABBE' HENRY"**

*Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 26 D.Lgs. 105/2018;*

Approvato dall'Assemblea:

in prima seduta il 19 giugno 2019 e riapprovato dalla Nuova Assemblea in data 15 febbraio 2022

**Articolo 1**

**Costituzione, denominazione e sede**

- 1.1 - È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'organizzazione di volontariato denominata "Amici dell'Abbé Henry", che in seguito sarà denominata "Associazione".
- 1.2 - Essa è disciplinata dal presente Statuto e dal D.Lgs. del 3 luglio 2017, nr. 117 - Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e dalle relative disposizioni di attuazione nonché loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
- 1.3 - L'Associazione ha sede legale nel comune di Valpelline (Valle d'Aosta-Italia) e opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d'Aosta. Eventuali variazioni di sede sociale nell'ambito dello stesso comune potranno essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo e non comportano modifica statutaria. Dovranno, tuttavia, essere comunicate agli uffici competenti.
- 1.4 - Essa assumerà la forma giuridica di organizzazione di volontariato solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS - Registro unico nazionale del Terzo settore e la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL'ABBE' HENRY - ODV" e dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

*Esente*

**Articolo 2**

**Finalità e ambito di attuazione**

2.1 - L'Associazione persegue finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale principalmente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di:

- I) - rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, culturale e fisico che impediscono un libero e consapevole uso dei servizi culturali da parte della cittadinanza;
- II) - promuovere i servizi culturali e le iniziative della biblioteca come una indispensabile via d'accesso locale alla conoscenza, al pensiero, all'informazione, all'apprendimento permanente e alla lettura;
- III) - sostenere il lavoro volontario in ambito culturale come forma d'intervento sociale a favore della promozione e dello sviluppo dell'individuo e della società nel suo complesso.

2.2 - L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- 1) - educazione, istruzione, formazione e informazione;
- 2) - interventi di tutela e valorizzazione territoriale culturale e sociale;
- 3) - organizzazione e gestione di tutte le attività ritenute necessarie e utili al raggiungimento delle finalità di cui al punto 2.1

2.3 - In particolare l'Associazione intende svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) organizzare e svolgere attività di volontariato nell'ambito dei servizi culturali e sostenere eventuali iniziative promosse dalla Biblioteca Comunale Abbé Henry di Valpelline, agendo in collaborazione con i suoi organi gestionali e realizzando progetti di consolidamento e sviluppo dei servizi già esistenti;
- b) collaborare, se necessario, alle raccolte di dati elaborati periodicamente dalla biblioteca;
- c) studiare e proporre iniziative e/o progetti atti a favorire il miglioramento complessivo della relazione tra biblioteca e utenza per conseguire un suo radicamento sempre più profondo sia nel territorio di riferimento che in ambito extraterritoriale;
- d) avvicinare e avviare all'utilizzo del computer e di internet fasce deboli della popolazione quali anziani, immigrati, disabili, disoccupati, casalinghe;
- e) sostenere ed organizzare letture ad alta voce nelle scuole e a domicilio, forme di prestito di libri a

*Gaudelli Giampaolo*

domicilio nelle residenze socio-assistenziali e nei centri per disabili;  
f) organizzare e realizzare corsi, seminari, incontri, partecipazione a eventi, conferenze e altre manifestazioni coerenti con le finalità dell'associazione;  
g) contribuire alla realizzazione di progetti di altri enti senza scopo di lucro operanti nel campo della solidarietà così come aiutare persone e/o comunità disagiate italiane e estere mediante forme di sostegno sia in denaro che in natura;

h) – l'attività si ispira a principi di qualità, economicità, territorialità, prossimità, universalità, non discriminazione, pari opportunità, integrazione, pubblicità e trasparenza.

2.4 - L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle sopraindicate di interesse generale, purché non prevalenti rispetto alle finalità di cui al punto 2.1. La loro individuazione è approvata dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne documenterà il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

### Articolo 3

#### Soci

3.1 – Sono considerati Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente.

3.2 – La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. E' deliberata dal Consiglio direttivo, nel rispetto di criteri non discriminatori e in coerenza con le finalità perseguite, le attività di interesse generale e la natura giuridica dell'Associazione. L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato. Avverso il diniego è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti entro 60 giorni dalla notifica. Il Consiglio Direttivo delibera in via definitiva nella prima riunione utile.

3.3 – L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato (fermo restando il diritto di recesso) e l'interessato ne verrà informato al termine della procedura di accettazione con relativa iscrizione nel Libro degli Associati.

3.4 – La qualifica di Socio si perde per:

- a) dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- b) mancato pagamento della quota sociale eventualmente stabilita dagli Organi societari;
- c) decesso;
- d) scioglimento dell'Associazione;
- e) esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione.

3.5 – L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato, per iscritto, gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

*Garofoli Gianpiero*

### Articolo 4

#### Diritti e doveri dei Soci

4.1 - Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri.

4.2 – I Soci hanno il diritto di:

- esercitare il diritto di voto in Assemblea;
- eleggere democraticamente gli organi sociali ed essere eletti;
- decidere sull'ammissione/esclusione dei soci;
- proporre degli indirizzi per l'elaborazione dei programmi e concorrere all'approvazione dei bilanci, nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;
- consultare i Libri Sociali inoltrando domanda scritta al Consiglio Direttivo;
- essere informati sulle attività e controllarne l'andamento;
- partecipare alle iniziative ed attività promosse;
- partecipare alle Assemblee e votare direttamente (non sono ammesse deleghe);
- dimettersi.

4.3 – I Soci hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente Statuto e le decisioni adottate dagli organi sociali;

- versare le quote sociali annuali eventualmente stabilite dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

## Articolo 5

### Volontariato e rapporti economici

5.1 – L'Associazione si avvale di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità così come riportato al successivo art. 11.

5.2 – L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può superare il 50% del numero di volontari iscritti nel Libro degli Associati.

## Articolo 6

### Organi sociali

6.1 – Sono Organi sociali:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Garanti.

6.2 – A coloro che assumono cariche negli organi sociali si applicano, oltre a quanto previsto dallo Statuto, i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità e indipendenza ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 117/17 – Codice del Terzo Settore.

6.3 – Ai componenti degli Organi Sociali non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese eventualmente ed effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle funzioni.

## Articolo 7

### Assemblea dei Soci

7.1 – L'Assemblea è l'organo sovrano di indirizzo e programmazione dell'Associazione. E' composta da tutti gli aderenti all'Associazione medesima in regola con il pagamento delle quote sociali. Ciascun componente dispone di un voto. Ogni socio ha il diritto di intervenire in Assemblea.

7.2 – Non sono ammesse deleghe.

7.3 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno. Il Presidente è coadiuvato da un segretario, individuato dall'Assemblea all'apertura di ciascuna riunione.

7.4 – L'Assemblea si riunisce entro il 30 dicembre di ogni anno per l'approvazione delle attività e del bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il 30 giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente.

7.5 – La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno il 30 per cento dei suoi componenti e ogniqualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo. In tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro 30 giorni dalla richiesta di indizione di Assemblea.

7.6 – L'Assemblea può essere costituita in forma Ordinaria e Straordinaria. L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modificazioni al presente Statuto, ivi comprese le operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione Volontari Amici dell'Abbé Henry, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

*Autore*

*Gianluigi Giampolo*

Per lo scioglimento dell'Associazione con la conseguente liquidazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

7.7 – Le deliberazioni sono palesi, salvo le votazioni sulle persone che si svolgono a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

7.8 – L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo determinandone preventivamente il numero;
- b) nomina e revoca i componenti dell'eventuale Collegio dei Garanti;
- c) approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- d) approva il conto consuntivo dell'anno precedente;
- e) individua le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 3 del presente Statuto;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni eventuali di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- h) ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti;
- i) approva i Regolamenti e la Carta (eventuale) dei servizi predisposta dal Consiglio Direttivo;
- j) approva l'ammontare dell'eventuale quota sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- k) approva l'eventuale spostamento della sede legale;
- l) ratifica eventuali provvedimenti di propria competenza deliberati dal Direttivo per motivi di urgenza;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento se di sua competenza.

7.9 – L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni sostanziali dello Statuto, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

7.10 – Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci, compresi gli assenti, gli astenuti ed eventuali contrari e devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

## Articolo 8

### Consiglio Direttivo

8.1 – Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Opera in attuazione degli indirizzi dell'Assemblea alla quale risponde direttamente. E' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione medesima, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale.

8.2 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 componenti, compresi Presidente e Vicepresidente.

8.3 - Il Consiglio direttivo è convocato almeno 7 (sette) giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione.

8.4 - Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

8.5 - E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono

*Scuderi*

*Scuderi G. am. pad.*

ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 4 (quattro) anni e i membri sono rieleggibili.

8.6 – Ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario si procede con votazione a scrutinio segreto.

8.7 - Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà tra i non eletti e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

8.8 - Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

8.9 – Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto e laddove ciò sia opportuno, esperti esterni in determinate materie o argomenti.

8.10 – Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge e revoca il Presidente e Vicepresidente;
- b) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) nomina i rappresentanti dell'Associazione negli eventuali organismi terzi;
- d) propone all'Assemblea i Regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari;
- e) presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- f) redige e presenta all'Assemblea l'eventuale Bilancio sociale;
- g) presenta all'Assemblea il programma annuale di attività;
- h) designa il Segretario ed il Tesoriere tra i propri componenti;
- i) propone le modalità per la gestione ed erogazione di eventuali servizi;
- j) decide su eventuali esigenze di collaborazione o consulenze esterne;
- k) riceve le domande di adesione dei soci ed esprime eventuale motivato parere;
- l) propone all'Assemblea i provvedimenti di eventuale esclusione da socio;
- m) ratifica o respinge gli eventuali provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- n) delega specifiche mansioni ad una o più Commissioni interne appositamente costituite;
- o) conferisce eventuali deleghe di funzione ai singoli consiglieri qualora ritenuto necessario dal Presidente.

8.11 – La carica di componente del Direttivo si perde per dimissioni, eventuali cause di sopraggiunta ineleggibilità, revoca da parte dell'Assemblea, assenza ingiustificata a più di 4 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

## Articolo 9

### Presidente e Vicepresidente

9.1 – Il Presidente viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti ed è il legale rappresentante dell'Associazione.

9.2 – Il Presidente:

- a) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) cura l'attuazione delle decisioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- c) può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo;
- d) sovrintende alla gestione ed al funzionamento generale dell'Associazione;
- e) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalle norme e dallo Statuto.

9.3 – In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni del Presidente, sono svolte dal Vicepresidente.

9.4 – Il Presidente può delegare in via permanente o temporanea parte dei propri compiti e poteri ai consiglieri.

9.5 – Il Presidente dura in carica 4 anni e può, comunque, essere riconfermato senza limiti di mandato.

*Autore*

*Giuseppe G. Gambelli*

9.6 – La carica di Presidente si perde per dimissioni, sopraggiunte cause di ineleggibilità, revoca da parte dell'Assemblea e/o a seguito di comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione.

9.7 – Nel caso in cui il Presidente cessi dall'incarico anzitempo, subentra il Vicepresidente fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

## **ART. 10**

### **Segretario e Tesoriere**

10.1 - Il Segretario e il Tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'organizzazione.

10.2 - Sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti e compete loro:

- redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

## **Articolo 11**

### **Collegio dei Garanti**

11.1 – Il Collegio dei Garanti, laddove costituito, è da intendersi come organo consultivo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

11.2 – Il Collegio è chiamato ad esprimersi con pareri su questioni che gli vengono sottoposte dagli organi sociali e dai soci.

11.3 – Il Collegio dei Garanti, pertanto, interpreta le norme e fornisce pareri sulla loro corretta applicazione; dirime le eventuali controversie insorte tra soci e fra organi sociali; esprime il proprio parere in merito alla richiesta di espulsione dei soci proposta dal Consiglio Direttivo.

11.4 – Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e dura in carica per lo stesso periodo di validità del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea (4 anni).

## **Articolo 12**

### **Volontari**

12.1 – I Volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per svolgere attività di supporto tecnico, formativo, informativo ed organizzativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei Volontari limitatamente alla sfera di propria competenza nel Terzo settore.

12.2 – Le persone aderenti all'Associazione possono operare come Volontari ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D. Lgs. 117/17 – Codice del Terzo settore.

12.3 – Operano in qualità di Volontari i rappresentanti dell'Associazione facenti parte dell'Assemblea, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti.

12.4 – L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute entro i limiti ed alle condizioni stabilite da apposito regolamento.

12.5 – I Volontari non occasionali sono iscritti nel Registro dei Volontari ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 117/17 – Codice del Terzo settore.

12.6 – Ai Volontari sono applicate le coperture assicurative di cui all'art. 18 del D. Lgs. 117/17 – Codice del Terzo settore.

## **Articolo 13**

### **Patrimonio e Risorse Economiche**

13.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'Associazione;
- da materiali, erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

13.2 – L'Associazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- a) quote associative (qualora previste e definite) e contributi dei soci;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/17 – Codice del Terzo settore;
- f) entrate, eventuali, derivanti da prestazioni da convenzioni;
- g) entrate provenienti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs 117/17 – Codice del Terzo settore;
- h) proventi da attività diverse purchè secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/17 – Codice del Terzo settore;
- i) ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibili alle disposizioni del D. Lgs. 117/17 – Codice del Terzo settore.

*Debutte*

13.3 – Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### Articolo 14

##### Bilancio ed esercizio sociale

14.1 – L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 – Per ogni esercizio dovranno essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il Bilancio di previsione e il Conto Consuntivo nelle forme previste dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 117/17 – Codice del Terzo settore, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

14.3 – Il Bilancio sarà disponibile e consultabile da tutti i soci presso la sede dell'Associazione.

14.4 – E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

*Giuseppe G. i. d'Amico*

#### Articolo 15

##### Libri Sociali Obbligatori

15.1 – L'Associazione deve tenere i seguenti libri nelle forme previste dall'art. 15 D. Lgs. 117/17 – Codice del Terzo settore:

- libro dei soci;
- registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro dei Verbali delle Assemblee;
- libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei Verbali del Collegio dei Garanti (laddove costituito).

15.2 – Ciascun Socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta al Consiglio Direttivo.

#### Articolo 16

##### Scioglimento e devoluzione dei beni

16.1 – L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

16.2 – In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'Assemblea provvede a nominare uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

16.3 – Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

## Articolo 17

### Norme transitorie

17.1 – Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

17.2 – I limiti (eventuali) di mandato previsti per il Presidente ed i Consiglieri del Direttivo si computano a partire dal primo rinnovo degli organi sociali, successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.

17.3 – Il Consiglio Direttivo ed il Presidente in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, assumono immediatamente le funzioni previste dallo stesso.

17.4 – Il Collegio dei Garanti (laddove istituito) in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, assume immediatamente le funzioni ad esso attribuite.

## Articolo 18

### Norme di rinvio

18.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un quarto degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## Articolo 19

### Disposizioni finali

19.1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/17 – Codice del Terzo settore e successive eventuali modifiche ed integrazioni oltre, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile.

Registrazione ad AOSTA il 26 GEN 2023 al n° 142

serie III Esenti Euro

(E )



*Reda*

*Giuseppe*



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate  
Area Organizzativa Omogenea: AGEDRVAO - DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE DI AOSTA

---

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDRVAO

Oggetto: REGISTRAZIONE ADEGUAMENTO STATUTO RUNTS - 91058380071

Classificazione: 03.03.01 - Richiesta di registrazione (Mod. 69) e Mod. RR

Mittente: GANDELLI GIAMPAOLO

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0004296

Data: 26/01/2023 10:47:44

Ufficio: TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT AOSTA - DR VALLE D'AOSTA

AGENZIA ENTRATE  
17/01/2023  
11/11

3 142 26/01/2023

0,00 T4D23L000142000JJ  
0,00 codice identificativo  
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T4D